

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 437

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei

(Parere ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere b), c), d), e) ed f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI/D 270/12

Roma, 24 gennaio 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo i principi normativi e i criteri direttivi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012.

cordialmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) Profili di carattere generale

Il presente schema di decreto legislativo fornisce attuazione alla delega prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che conferisce al Governo il potere di adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per raggiungere gli obiettivi precisati nelle successive lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*.

Il provvedimento in esame attua in particolare quanto disposto dalle lettere *b)* e *c)* del citato articolo 5, comma 1, che prevedono rispettivamente *“la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione e l'introduzione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei”* (lettera *b)* e *“l'introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante e sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).”* (lettera *c)*.

I principi e criteri direttivi delle citate deleghe sono indicati ai commi 4, lettere da *a)* ad *m)*, e 5 del citato articolo 5.

Per quanto riguarda in particolare la delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, giova ricordare che la stessa è stata in parte già attuata con l'emanazione del decreto legislativo n. 119 del 27 ottobre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 2011) recante *“Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b)*, e 4, lettere *g)*, *h)* e *i)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e con lo schema di decreto legislativo concernente l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo, il cui esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari si è appena concluso.

Con la definizione del presente provvedimento risulterebbe dunque pienamente attuata la suddetta delega con l'unica eccezione della previsione di un apposito fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *l)*. Al riguardo si rappresenta che, malgrado ogni utile tentativo di reperire le risorse finanziarie a tal fine necessarie, l'attuale quadro finanziario non ne ha consentito la copertura.

La disciplina introdotta con lo schema di provvedimento mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- 1) monitorare la sostenibilità economica e l'equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei, con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale, attraverso l'adozione del piano economico-finanziario triennale;
- 2) individuare un limite massimo per le spese di personale e per quelle per indebitamento al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;
- 3) introdurre la nozione di costo standard unitario di formazione per studente quale criterio per l'attribuzione di una percentuale della parte del fondo di finanziamento ordinario (FFO) non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180;
- 4) valutare le politiche di reclutamento degli atenei anche in relazione alla composizione qualitativa delle assunzioni e alla qualità dei risultati e del contributo fornito dal personale assunto in termini di ricerca e didattica;



5) individuare le linee guida della programmazione triennale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto alle modalità di assegnazione dei finanziamenti ministeriali in modo da consentire una pianificazione coerente e coordinata delle scelte di politica universitaria che ciascun ateneo è chiamato a compiere nell'ambito delle rispettive strategie di sviluppo e di investimento in didattica e ricerca.

b) Disamina dei singoli articoli

Lo schema di decreto si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini più ricorrenti nel testo, al fine di facilitarne la lettura e assicurarne la chiarezza.

L'articolo 2 definisce l'oggetto, gli obiettivi e l'ambito di applicazione soggettivo del provvedimento.

L'articolo 3 introduce l'obbligo per le università di adottare un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. La disposizione in esame stabilisce anche il contenuto di tale documento (composto dal budget economico e dal budget degli investimenti) richiamando le disposizioni del decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Come già ricordato quest'ultimo provvedimento ha superato l'esame delle competenti commissioni parlamentari e sarà tempestivamente sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2 sottolinea la necessità che i suddetti documenti di bilancio siano formulati dalle università tenendo conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

L'articolo 4 prevede che le università adottino piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. Tali piani sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento al successivo triennio di programmazione, e sono aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale. La relativa delibera è comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di chiamata di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.

Il comma 2 dell'articolo in esame fissa gli obiettivi della programmazione del reclutamento del personale precisando una serie di indicatori e criteri nell'ambito dei quali deve essere pianificato il reclutamento. In particolare, oltre alla prescrizione secondo la quale va assicurata la sostenibilità della spesa, si precisa l'obiettivo di realizzare nell'arco del triennio l'equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente e ricercatore in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 40% dei professori di I e II fascia, ovvero entro il 50% per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della valutazione periodica VQR e di mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente entro valori di riferimento che saranno definiti con successivo decreto del Ministro. È poi previsto che i criteri per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 sono definiti ogni triennio con decreto del Ministro in modo da assicurare consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori in relazione al



criterio fissato alla lettera a) del medesimo comma. Si prevede poi che, fermo restando il rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese di indebitamento, fissati all'articolo 7, per quegli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi della normativa citata non può comunque essere inferiore al numero dei professori di prima fascia.

Gli articoli 5 e 6 individuano, rispettivamente, i limiti massimi delle spese di personale e delle spese per l'indebitamento, definendo gli indicatori necessari alla determinazione dei suddetti limiti e le loro modalità di calcolo. L'articolo 5, oltre a definire, al comma 6, un limite massimo dell'indicatore relativo all'incidenza delle spese di personale attribuisce al Ministero il controllo sul rispetto di tale limite (successivo comma 7). L'articolo 6, al comma 1, limita, innanzitutto, l'indebitamento alle sole spese di investimento previste articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e definisce, al comma 3, le voci di entrata e di spesa da considerare per il calcolo dell'indicatore dell'indebitamento, nonché il suo limite massimo, definito al comma 6.

L'articolo 7 disciplina le misure di contenimento che le università sono tenute ad adottare quando il valore dell'indicatore delle spese di personale e delle spese per indebitamento raggiunge determinate soglie di attenzione mettendo a rischio la sostenibilità e l'equilibrio del bilancio.

Il comma 1 individua in particolare la combinazione dei livelli di spesa di personale e di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo al fine di quantificare l'utilizzo delle risorse liberate dal turn-over e la possibilità di contrarre nuovi mutui per spese di investimento. La gradualità dell'intervento permette di agire in modo differenziato su situazioni eterogenee secondo un corretto principio di equità che fa scattare regimi assunzionali e di indebitamento diversificati in relazione al livello e alla combinazione degli indicatori definiti agli articoli 5 e 6.

Al comma 2 si prevede che siano comunque fatte salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nonché le assunzioni integralmente finanziate da soggetti esterni all'ateneo e la contrazione di mutui integralmente coperti da soggetti esterni.

Il comma 3 prevede l'adozione di un piano di sostenibilità delle spese di indebitamento da parte delle università che necessitano di contrarre ulteriori forme di indebitamento ma che registrano dei valori degli indicatori di indebitamento e/o delle spese di personale che richiedono attenzione. Per essere deliberato dal consiglio di amministrazione, il piano necessita la preliminare verifica del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione. Al comma 4 sono previste le "sanzioni" da applicare in caso di assunzioni o di contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto dal decreto.

L'articolo 8 chiarisce il significato del termine *costo standard unitario di formazione per studente in corso*, prevedendo che la sua determinazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR e tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali ed infrastrutturali in cui opera l'università.

L'articolo 9, in attuazione della lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 della legge 240 del 2010, disciplina l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, definendone le finalità ed individuandone i criteri di riferimento. Il comma 2 prevede che per la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri provveda un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura non regolamentare, da emanarsi sentita l'ANVUR.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto, di validità almeno triennale, le percentuali del fondo di finanziamento ordinario da ripartire in relazione a criteri basati sul costo standard per



studente, sulla valutazione dei risultati della didattica e della ricerca, sui risultati conseguiti nell'ambito delle politiche di reclutamento del personale, e, a fini perequativi. Il Ministero dà comunicazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dell'esito della programmazione medesima, in particolare ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

L'articolo 11 riporta le abrogazioni delle disposizioni in vigore che risultano superate dalla nuova disciplina.

L'articolo 12 prevede che all'attuazione del provvedimento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5"*

Referente AIR: Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio costituisce uno dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e attua a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, della cennata legge e cioè che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il *"Sistema universitario"*, per raggiungere i diversi obiettivi definiti dalle lettere a), b), c) e d).

In particolare, la lettera b) si pone l'obiettivo della revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nel rispetto dei principi normativi e dei criteri direttivi sanciti al successivo comma 4, lettere da a) ad m).

La lettera c), strettamente connessa alla precedente, richiede l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante* e sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominata ANVUR.

V'è da dire che, allo stato, quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, secondo periodo, è stato già parzialmente attuato con il decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 199 recante: *"Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g) h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 2011. Per quanto riguarda la disciplina concernente l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo (lettera b), primo periodo) il decreto delegato è attualmente presentato per l'approvazione definitiva al Consiglio dei ministri della seduta del 13 gennaio 2012.

Venendo, dunque, all'intervento in esame, il Governo si prefigge di completare l'attuazione dell'obiettivo indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, assorbendo i principi e i criteri direttivi definiti alle lettere b), c), d), e) ed f), nonché di quanto



richiesto alla successiva lettera c), nel rispetto del principio normativo e del criterio direttivo definito al successivo comma 5.

Ulteriore normativa di riferimento è la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che all'articolo 1, comma 105, ha introdotto per le università un ulteriore strumento di programmazione costituito dal programma triennale di fabbisogno del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel limite delle risorse di bilancio. Tale disposizione adegua il settore universitario al sistema della programmazione di personale per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*". Successivamente la disposizione introdotta dal cennato articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2005 è stata integrata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante: "*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione*" che prevede l'adozione di programmi triennali sul fabbisogno di personale coerenti con le linee generali d'indirizzo dettate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, formulati dalle università ed inviati per la valutazione al MIUR. Tali programmi erano considerati dal Ministero nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Preliminarmente, al fine di individuare al meglio le criticità nella vigente normativa occorre rappresentare quanto segue. La programmazione pluriennale e le politiche di reclutamento del personale rappresentano uno degli aspetti più rilevanti dell'autonomia universitaria. In un sistema in cui le risorse finanziarie degli atenei dipendono principalmente dal finanziamento statale ed entro stringenti obiettivi di contenimento della spesa pubblica, assume sempre maggiore importanza la capacità di realizzare politiche di crescita sostenibili. Tenuto conto che le risorse statali sono ripartite gradualmente (ma in misura crescente) secondo criteri di premialità, è necessario porre la massima attenzione a costruire un quadro di regole e obiettivi in cui gli atenei siano supportati e valutati secondo la capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse assicurando altresì lo sviluppo della formazione e della ricerca entro un quadro di autonomia responsabile.

I due obiettivi, sostenibilità e sviluppo, sono due aspetti di crescita del sistema universitario che vanno considerati integrandone gli effetti per evitare che ogni valutazione si fermi esclusivamente ad aspetti economico-finanziari o alla difesa ad oltranza di esigenze espansionistiche di singoli gruppi di ricerca.

Il provvedimento ha quindi la finalità di costruire un quadro di riferimento per gli atenei in cui siano coordinati tra loro i concetti di programmazione e sostenibilità economico finanziaria (con particolare riferimento al personale e ai livelli di indebitamento), autonomia universitaria, valutazione degli effetti delle politiche realizzate dagli atenei anche ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti statali.

Ad oggi tale approccio è solo parzialmente presente nel sistema universitario che si trova ad operare in un quadro di regole che si sono succedute nel tempo e non sempre risultano coordinate tra loro e, in parte, in attesa di una puntuale definizione. In



particolare, per quanto riguarda uno degli aspetti cardine del provvedimento, ovvero la sostenibilità complessiva delle attività degli atenei e i nuovi limiti alle spese per il personale, il quadro attuale appare troppo semplicistico e poco coerente rispetto alle differenze presenti nel sistema universitario. Finora i limiti previsti dalla legge n. 1 del 2009 hanno legato la valutazione della sostenibilità economica al rapporto tra assegni fissi e il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di seguito denominato FFO, e bloccato il reclutamento laddove tale rapporto superava il 90%. Per gli atenei al di sotto di tale soglia il reclutamento è stato in ogni caso limitato al 50% delle risorse liberate dalle cessazioni dell'anno precedente. Per cercare di sostenere un meccanismo di reclutamento selettivo, era anche previsto un vincolo all'assunzione delle diverse tipologie di docenza (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori) con quote percentuali uguali per tutti a prescindere dalle situazioni di partenza dell'organico dell'ateneo. Nonostante questi limiti il sistema è andato progressivamente ad avvicinarsi al valore soglia in presenza di una riduzione del denominatore, il FFO, e per il contestuale aumento degli assegni fissi che, anche in situazione di contingentamento del reclutamento, tendevano ad innalzare il valore dell'indicatore. La presenza di altre fonti di finanziamento non vincolate (in primis la contribuzione studentesca) da parte degli atenei e contestualmente di altre importanti voci di spesa (esempio indebitamento) non sempre considerate in modo coordinato con l'andamento dell'indicatore spese di personale/FFO non consente attualmente di poter ritenere esaustiva la valutazione della sostenibilità del bilancio degli atenei esclusivamente con il ricorso a quest'ultimo indicatore.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con la legge n. 240 del 2010, che tra l'altro prevede l'introduzione del bilancio unico degli atenei e della contabilità economico patrimoniale, si impone una rivisitazione dell'impianto di valutazione e di controllo degli indicatori di spesa del personale e di spesa per indebitamento anche ai fini di assicurare regole di reclutamento più eque e sostenibili nel medio termine. L'esigenza di mantenere il sistema universitario efficiente e in grado di assicurare con continuità la funzione formativa anche in presenza di finanziamenti statali decrescenti ha spinto ad una revisione di diversi aspetti legati al reclutamento e tale esigenza ha indotto il Ministero ad introdurre negli atenei:

- a) la contabilità economico patrimoniale;
- b) il costo standard per distribuire le risorse alle università in relazione al costo unitario formativo e non alla numerosità degli studenti;
- c) politiche di reclutamento coordinate ed economicamente sostenibili sia a livello di ateneo che di sistema;
- d) la valutazione dei risultati dell'attività di didattica e di ricerca.

Si ritiene che le criticità di gestione sopra esposte siano in larga parte determinate dalla parziale adeguatezza di un sistema di monitoraggio della sostenibilità economica delle politiche di reclutamento del personale da parte degli atenei e dalla mancata indicazione di un limite massimo per le spese di personale e per quelle di indebitamento in relazione alle effettive entrate che concorrono alla copertura delle stesse.

Occorre introdurre un sistema di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei anche in relazione alla composizione qualitativa degli organici e all'impatto che le stesse hanno in termini di crescita dei risultati della didattica e della ricerca degli atenei.

Occorre, altresì, definire un sistema che consenta un monitoraggio economico più completo e trasparente a supporto della gestione delle università, che sia in grado di



cogliere le peculiarità di ogni ateneo. Superare, quindi, tali criticità, per una valutazione dell'andamento complessivo della gestione, nonché della reale situazione economico-patrimoniale delle università, proponendo un'offerta formativa e perseguendo risultati nel campo della ricerca che rispondano in modo sempre più appropriato alle esigenze degli studenti e dei contesti economici e territoriali anche con riferimento agli standard minimi europei ed internazionali ed alla "concorrenza" con gli atenei al di fuori del territorio nazionale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento è finalizzato a razionalizzare la materia e coordinare le attività degli atenei che abbiano riflessi finanziari con l'introduzione di un piano economico-finanziario triennale, che è propedeutico alla programmazione triennale del personale. Esso prevede un limite massimo alle spese di personale correlato ad un limite massimo d'indebitamento, strumento che già in passato è stato adoperato dalle leggi finanziarie per vincolare e contenere la politica delle assunzioni delle università.

Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:

- a) monitorare la sostenibilità economica e l'equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale all'interno di un piano economico finanziario triennale;
- b) individuare un limite massimo per le spese di personale e per quelle per indebitamento in relazione alle entrate che concorrono alla copertura delle stesse, evidenziando la rilevanza di un monitoraggio e una valutazione sinergica degli indicatori definiti per favorire l'equilibrio e la sostenibilità complessiva del bilancio collegando le decisioni relative alle politiche di reclutamento e di indebitamento in modo equo e graduato rispetto alla rispettiva situazione economica - finanziaria e patrimoniale;
- c) definire concettualmente i criteri da seguire per la definizione del costo standard unitario di formazione al fine di agevolare la distribuzione di una quota parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo criteri di equità tenendo conto dei parametri dimensionali, disciplinari e di contesto socio economico in cui operano gli atenei;
- d) valutare le politiche di reclutamento degli atenei anche in relazione alla composizione qualitativa delle assunzioni e alla qualità dei risultati e del contributo fornito dal personale assunto in termini di ricerca e didattica;
- e) individuare le linee guida della programmazione triennale del Ministero rispetto alle modalità di assegnazione dei finanziamenti ministeriali in modo da consentire una pianificazione coerente e coordinata delle scelte di politica universitaria che ciascun ateneo è chiamato a compiere nell'ambito delle rispettive strategie di sviluppo e di investimento in didattica e ricerca
- f) realizzare, nell'arco del triennio, l'equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente e ricercatore in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 40 per cento dei professori di I e II fascia, consentendo un incremento di tale percentuale fino al 50 per cento per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della valutazione periodica Valutazione Quinquennale della Ricerca;
- g) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici e il personale docente e ricercatore.



Il principale obiettivo da raggiungere sarà quello di mettere gli atenei nella condizione di poter pianificare il proprio sviluppo secondo un approccio di autonomia responsabile in cui ciascuno dovrà essere in grado di porre in essere una strategia di sviluppo sostenibile con riferimento all'insieme di obiettivi e criteri sopra illustrati.

Va da sé che allorché tutte le università avranno affrontato ed effettuato in concreto il cambiamento l'obiettivo, di fatto, verrà raggiunto.

Indicatori più specifici del funzionamento del sistema riferiti ad ogni singola università sono:

- a) la sostenibilità del rapporto tra la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo per le spese di personale nell'anno di riferimento e la somma algebrica delle tasse, soprattasse, contributi universitari e dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno;
- b) la sostenibilità del rapporto tra l'onere complessivo di ammortamento annuo e la somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento al netto delle spese di personale;

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari pubblici sono le università, di cui n. 59 università statali, n. 2 università statali per stranieri, n. 6 istituti ad ordinamento speciale statali. (Fonte CINECA - dato al 12.5.2011)

Sono, altresì, destinatari dell'intervento gli studenti, la Comunità scientifica, gli enti finanziatori pubblici e privati, i creditori delle università, i dipendenti delle università e le comunità locali.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento regolatorio ha avviato tavoli di lavoro con rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e con il Presidente dell'Agenzia nazionale per la valutazione del "Sistema universitario" e della ricerca (ANVUR). A seguito di tali incontri ha tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dai citati esponenti e tali osservazioni e pareri sono ampiamente confluiti nella stesura definitiva dell'intervento. In particolare, per quanto riguarda l'apporto del Presidente della CRUI la condivisione dell'intervento è stata pressoché totale, per quanto attiene l'apporto del Presidente dell'ANVUR le osservazioni sono confluite nella stesura degli articoli 8 e 9 dell'intervento. Saranno infine acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

Non è stata valutata l'opzione zero, trattandosi di intervento riformatore previsto dalla normativa primaria. Peraltro, l'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate.



SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

L'Amministrazione ha valutato, in merito all'intervento regolatorio, un'opzione alternativa maturata all'interno dei cernati tavoli di lavoro e cioè quella di ricondurre gli aspetti contenuti nel presente intervento a diversi decreti legislativi.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici e con i contributi del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e del Presidente dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ha valutato da un lato che l'intervento regolatorio raggiungerà gli obiettivi prefissati e dall'altro ha giudicato gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi adeguati sia al monitoraggio costante, sia alla stesura della successiva VIR. Inoltre è stata effettuata, una analisi comparativa tra le università italiane ed è emerso che l'intervento va nella direzione di stimolare le università ad un più funzionale impiego di risorse destinate all'andamento complessivo della gestione. Questo comporterà inoltre una maggiore "concorrenza" verso obiettivi qualificanti nella didattica e nella ricerca con gli atenei del contesto internazionale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento normativo. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché, come già osservato, lo stesso si prefigge di salvaguardare la piena sostenibilità economico-finanziaria di tutte le attività dell'ateneo. Tale circostanza fungerà da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza del "Sistema universitario" e per migliorare la qualità, nel suo complesso, dei singoli atenei, come stabilito dalla norma primaria di cui alla più volte citata legge n. 240 del 2010.

A supporto di tale considerazione va evidenziato che con riferimento alla nuova modalità prevista dall'intervento per la determinazione dei limiti assunzionali si superano alcune importanti criticità del modello vigente.

L'esempio che si riporta è ritenuto esemplificativo di quanto sopra esposto.

A legislazione vigente, infatti, prendendo a riferimento 3 atenei A, B, C con un indicatore spese fisse di personale/FFO pari rispettivamente all'80%, all'89,9% (la soglia massima prevista oggi è il 90%), al 90,1% si evidenzia che essi si trovano ad essere assoggettati rispettivamente ad un regime assunzionale che consente agli atenei A e B di reclutare nel limite del 50% delle risorse che si liberano dalle cessazioni dell'anno precedente, l'ateneo C si trova a non poter reclutare alcuna unità di personale (anche se ha avuto cessazioni nell'anno precedente). E' del tutto evidente che è più simile la situazione degli atenei B e C, rispetto agli atenei A e B, in termini di criticità nel livello delle spese di personale e che tale regime assunzionale potrebbe portare l'ateneo B, immediatamente a superare il



limite del 90%. A questo va aggiunta una criticità legata al fatto che ai fini dei limiti assunzionali non c'è alcun riferimento alla situazione di indebitamento degli atenei. L'ateneo B, qualora avesse un elevato indebitamento potrebbe comunque assumere, l'ateneo C con un indebitamento pari a 0 non potrebbe assumere.

Nel nuovo sistema previsto dal decreto legislativo tali situazioni vengono invece graduate prevedendo, in relazione al grado di virtuosità, la verifica di più indicatori che incidono sugli equilibri di sostenibilità del bilancio degli atenei. L'aver previsto anche l'utilizzo dell'indicatore di indebitamento per gli atenei con rapporti più elevati di spese di personale ai fini delle limitazioni al reclutamento risulta essere un sistema più rigoroso ed equo rispetto all'attuale. Inoltre si sottolinea l'importanza di aver individuato delle fasce di regimi assunzionali che consentono di incrementare la disponibilità di risorse da reinvestire rispetto a quelle che si sono liberate dalle cessazioni dell'anno precedente in misura crescente rispetto alla distanza dai limiti alle spese di personale e indebitamento stessi. Va altresì evidenziato che si ritiene in ogni caso opportuno consentire un regime minimale di ricambio del *turn over* (nel provvedimento 10%) anche alle situazioni meno virtuose; questa scelta da un lato consente di far fronte a specifiche esigenze di reclutamento "essenziale" che potrebbero altrimenti mettere in seria difficoltà la continuità delle attività istituzionali di un ateneo e dall'altro è garanzia comunque di contenimento della spesa proprio perché limitato al 10% del risparmio da cessazioni dell'anno precedente (il 90% va a beneficio della contrazione complessiva della spesa).

Tali aspetti sono sinteticamente riportati nella tabella sottostante in cui si evidenzia l'impatto graduale e più equo del nuovo sistema previsto rispetto al sistema vigente, tenuto conto degli ultimi dati disponibili dell'anno 2010, anche a tutela di situazioni con minore/maggiore grado di virtuosità. I dati simulano gli effetti sul reclutamento a parità di cessazioni nell'anno precedente in termini di Punti Organico (1 Professore di I fascia = 1 Punto Organico; 1 Prof. II fascia = 0,7 PO; 1 Ricercatore = 0,5 PO, 1 tecnico amministrativo = 0,3 PO) dei due sistemi a confronto. Dall'esempio si coglie in modo evidente un andamento di maggiore equità e gradualità del sistema assunzionale nel rispetto del contenimento complessivo della spesa Totale.

sistema vigente*				
Indicatore	numero atenei	cessazioni in termini di Punti Organico	regola assunzionale	PUNTI organico disponibili per nuove assunzioni
AF/FFO > 90%	16	731	blocco assunzioni	0
AF/FFO <= 90%	51	3.365	assunzioni limitate al 50% delle risorse da cessazioni anno precedente	1.682
TOTALE	67	4.096		1.682

*dati 2010 : Omogenea redazione conti consuntivi atenei, Banca dati Dalia



sistema introdotto dal decreto legislativo*				
Indicatore	numero atenei	cessazioni in termini di Puntii Organico	regola assunzionale	PUNTI organico disponibili per nuove assunzioni
. spese personale > 80% . 75%<spese personale<=80% e indebitamento >10%	37	2.692	assunzioni limitate al 10% delle risorse da cessazioni anno precedente	269
. 75%<spese personale<=80% e indebitamento <= 10% . 70%<spese personale<=75% e indebitamento > 15%	11	663	assunzioni limitate al 25% delle risorse da cessazioni anno precedente	166
70%<spese personale<=75% e indebitamento <= 15%	8	602	assunzioni limitate al 50% delle risorse da cessazioni anno precedente	301
spese personale <=70%	11	139	assunzioni limitate al 50% delle risorse da cessazioni anno precedente + 20% del margine tra il 70% delle entrate e la spesa del personale	143
TOTALE	67	4.096		879

*dati 2010 : Omogenea redazione conti consuntivi atenei, Banca dati Dalia

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento prevede dei costi amministrativi legati all'attuazione dell'intervento. In particolare tali costi sono:

- la delibera di adozione del piano di programmazione triennale del personale comunicata per via telematica ogni anno entro il mese di febbraio dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- la comunicazione da parte degli atenei al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui vengono illustrate le effettive ragioni di necessità per le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
- la relazione con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica, entro il mese di marzo di ogni anno, alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze, gli esiti del calcolo dell'indicatore di indebitamento relativi all'esercizio finanziario precedente;
- la predisposizione del un piano di sostenibilità finanziaria, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ed inviato, per l'approvazione, entro quindici giorni dalla delibera al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli eventuali costi amministrativi scaturenti, tuttavia, sono compensati dai benefici arrecati alla collettività. Tali benefici sono: da un lato l'adeguamento della programmazione finanziaria e delle politiche di reclutamento delle università alla c.d. riforma Gelmini, che garantiscono coerenza all'intero "Sistema universitario" e dall'altro un maggiore livello qualitativo nel reclutamento della docenza, che si rifletterà sulla



qualità dei corsi di studio. Essi contribuiranno ad accrescere la competitività delle università italiane nel contesto europeo per la qualità della didattica, a stimolare maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse ed a eliminare le strutture universitarie inefficienti. Per completezza di istruttoria si evidenzia, infine, come i cennati oneri siano totalmente a carico delle istituzioni e che, pertanto, l'intervento non genera oneri amministrativi a carico dei cittadini né tantomeno a carico delle imprese.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione, dopo aver individuato e graduato in ordine di urgenza gli obiettivi generali e specifici della riforma della disciplina delle attività degli atenei che abbiano riflessi finanziari con l'introduzione di un piano economico-finanziario triennale, che è propedeutico alla programmazione triennale del personale, ha proceduto alla comparazione delle opzioni alternative con quella adottata.

Per quanto attiene l'opzione zero è appena il caso di evidenziare nuovamente che tale scelta avrebbe comportato il permanere delle criticità sopra evidenziate, peraltro trattandosi di intervento del tutto innovativo e riformatore della materia tale opzione non è stata presa in considerazione.

Una opzione alternativa, come già visto, era quella di ricondurre gli aspetti contenuti nel presente provvedimento a diversi decreti legislativi.

Tale opzione presentava lo svantaggio di non consentire una visione unitaria di elementi che per le università fanno riferimento a un percorso di regole e obiettivi che vanno coordinati tra loro nell'ambito di un singolo provvedimento. Peraltro, tale frammentazione, oltretutto differita nel tempo, avrebbe comportato una non omogenea "rivisitazione" delle criticità insite nell'attuale sistema, con ripercussioni sull'efficienza del "Sistema universitario" che non avrebbe migliorato la qualità, nel suo complesso, dei singoli atenei.

Diversamente, l'opzione scelta ed attuata dall'intervento regolatorio *de quo* crea le condizioni per consentire al sistema universitario di pianificare su un orizzonte temporale pluriennale le proprie politiche di sviluppo in modo coordinato entro un quadro di regole chiare e non invasive o prescrittive, dove sono individuati criteri e obiettivi e in cui gli atenei sanno anticipatamente su cosa saranno misurati e valutati. La previsione di definire nel dettaglio i parametri di misurazione e valutazione nell'ambito dei criteri individuati, con decreti ministeriali specifici consente inoltre di articolare gli interventi specifici in modo puntuale e valutarne gli effetti anche consentendo gli eventuali e opportuni aggiustamenti. L'approccio utilizzato è stato quello di evitare un rigido schema normativo e prescrittivo, privilegiando una portata del provvedimento in termini di visione e strategia di sviluppo del sistema universitario, stimolando l'autonomia responsabile degli atenei.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, anche per i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.



SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio avendo come obiettivo quello di contribuire ad accrescere la competitività delle università italiane nel contesto europeo si riflette positivamente anche sulla più generale competitività del Paese. In particolare si segnala che tale intervento, nell'ambito del principio della sostenibilità finanziaria, stimola a parità di spesa, una scelta di investimento in fattori produttivi di cui sarà misurata *ex post* la contribuzione data alla crescita dell'ateneo in termini di didattica e di ricerca. Tale valutazione assume un ruolo fondamentale nell'attribuzione delle risorse finanziarie agli atenei, determinando di fatto delle condizioni strutturali a vantaggio della competizione e dello sviluppo della didattica e della ricerca a beneficio della collettività e dei contesti sociali ed economici del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in particolare la Direzione generale dell'università e le università che, in quanto destinatarie dell'intervento, sono anche responsabili dell'attuazione di tutti gli adempimenti tesi alla riforma delle regole vigenti con l'obiettivo dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Inoltre, a vario titolo, per le parti di rispettiva competenza, sono soggetti attivi anche l'ANVUR, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.

L'intervento, di per sé, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettui ogni anno una verifica del rispetto del limite massimo dell'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università pari all'80 per cento e del limite alle spese per indebitamento del 15%.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento normativo attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Tali controlli riguarderanno:

- a) il rapporto tra le università che di fatto hanno introdotto i nuovi strumenti di monitoraggio sopra descritti con il totale generale delle università esistenti;



- b) la sostenibilità delle spese di personale del singolo ateneo, che dovrà mantenere una adeguata distanza dal limite massimo dell'indicatore relativo alle spese in argomento pari all'80 per cento;
- c) la situazione del rapporto tra la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo per le spese di personale nell'anno di riferimento e la somma algebrica delle tasse, sopratasse, contributi universitari e dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno;
- d) la situazione del rapporto tra l'onere complessivo di ammortamento annuo e la somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, sopratasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale e delle spese per fittivi passivi;
- e) le variazioni dei risultati conseguiti dal singolo ateneo;
- f) il posizionamento raggiunto rispetto al "*Sistema universitario*" nazionale ed internazionale.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5"*

Referente ATN: Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento è finalizzato a razionalizzare la materia e coordinare le attività degli atenei che abbiano riflessi finanziari con l'introduzione di un piano economico-finanziario triennale, che è propedeutico alla programmazione triennale del personale. Esso prevede un limite massimo alle spese di personale correlato ad un limite massimo d'indebitamento, strumento che già in passato è stato adoperato dalle leggi finanziarie per vincolare e contenere la politica delle assunzioni delle università.

Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:

- a) monitorare la sostenibilità economica e l'equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale all'interno di un piano economico finanziario triennale;
- b) individuare un limite massimo per le spese di personale e per quelle per indebitamento in relazione alle entrate che concorrono alla copertura delle stesse, evidenziando la rilevanza di un monitoraggio e una valutazione sinergica degli indicatori definiti per favorire l'equilibrio e la sostenibilità complessiva del bilancio collegando le decisioni relative alle politiche di reclutamento e di indebitamento in modo equo e graduato rispetto alla rispettiva situazione economica - finanziaria e patrimoniale;
- c) definire concettualmente i criteri da seguire per la definizione del costo standard unitario di formazione al fine di agevolare la distribuzione di una quota parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo criteri di equità tenendo conto dei parametri dimensionali, disciplinari e di contesto socio economico in cui operano gli atenei;



- d) valutare le politiche di reclutamento degli atenei anche in relazione alla composizione qualitativa delle assunzioni e alla qualità dei risultati e del contributo fornito dal personale assunto in termini di ricerca e didattica;
- e) individuare le linee guida della programmazione triennale del Ministero rispetto alle modalità di assegnazione dei finanziamenti ministeriali in modo da consentire una pianificazione coerente e coordinata delle scelte di politica universitaria che ciascun ateneo è chiamato a compiere nell'ambito delle rispettive strategie di sviluppo e di investimento in didattica e ricerca
- f) la realizzazione, nell'arco del triennio, dell'equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente e ricercatore in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 40 per cento dei professori di I e II fascia, consentendo un incremento di tale percentuale fino al 50 per cento per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della valutazione periodica Valutazione Quinquennale della Ricerca;
- g) il mantenimento del rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici e il personale docente e ricercatore entro il valore di 0,9.

Il principale indicatore che consentirà di accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi propri dell'intervento è costituito dal rapporto tra le università che di fatto hanno introdotto i nuovi strumenti di monitoraggio sopra descritti con il totale generale delle università esistenti.

Va da sé che allorché tutte le università avranno affrontato ed effettuato in concreto il cambiamento l'obiettivo, di fatto, verrà raggiunto.

Indicatori più specifici del funzionamento del sistema riferiti ad ogni singola università sono:

- a) la sostenibilità delle spese di personale del singolo ateneo, che dovrà mantenere una adeguata distanza dal limite massimo dell'indicatore relativo alle spese in argomento pari all'80 per cento, dopo l'anno accademico 2012/2013 rispetto ad anni accademici precedenti;
- b) la diminuzione del rapporto tra la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo per le spese di personale nell'anno di riferimento e la somma algebrica delle tasse, soprattasse, contributi universitari e dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno rispetto agli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
- c) la diminuzione del rapporto tra l'onere complessivo di ammortamento annuo e la somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale e delle spese per fittivi passivi rispetto agli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
- d) le variazioni dei risultati conseguiti dal singolo ateneo rispetto all'anno precedente;
- e) il posizionamento raggiunto rispetto al sistema universitario nazionale ed internazionale rispetto all'anno precedente.

L'intervento si appalesa del tutto pedissequo al programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si inserisce nella scia dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e



l'efficienza del sistema universitario" e risponde a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, della cennata legge e cioè che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario, per raggiungere i diversi obiettivi definiti dalle lettere a), b), c) e d).

In particolare, la lettera b) detta l'obiettivo della revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nel rispetto dei principi normativi e dei criteri direttivi sanciti al successivo comma 4, lettere da a) ad m).

La lettera c), strettamente connessa alla precedente, chiede l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante* e sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominata ANVUR.

V'è da dire che, allo stato, quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, secondo periodo, è stato già parzialmente attuato. Al riguardo, infatti, si evidenzia che il decreto legislativo concernente il dissesto finanziario e il commissariamento degli atenei è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 2011. Per quanto riguarda la disciplina concernente l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo (lettera b), primo periodo) il decreto delegato è attualmente in sede di esame consultivo da parte delle competenti commissioni di Camera e Senato.

Venendo, dunque, all'intervento in esame, il Governo si prefigge di completare l'attuazione dell'obiettivo indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, assorbendo i principi e i criteri direttivi definiti alle lettere b), c), d), e) ed f), nonché di quanto richiesto alla successiva lettera c), nel rispetto del principio normativo e del criterio direttivo definito al successivo comma 5.

Ulteriore normativa di riferimento è la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che all'articolo 1, comma 105, ha introdotto per le università un ulteriore strumento di programmazione costituito dal programma triennale di fabbisogno del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel limite delle risorse di bilancio. Tale disposizione adegua il settore universitario al sistema della programmazione di personale per le pubbliche amministrazioni introdotto dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*". Successivamente la disposizione introdotta dal cennato articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2005 è stata integrata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante: "*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione*" che prevede l'adozione di programmi triennali sul fabbisogno di personale coerenti con le linee generali d'indirizzo dettate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, formulati dalle università ed inviati per la valutazione al MIUR. Tali programmi erano considerati dal Ministero nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento, in buona sostanza, attraverso una serie di azioni, come sopra indicato, detta norme volte a razionalizzare la materia e coordinare le attività degli atenei che



abbiano riflessi finanziari con l'introduzione di un piano economico-finanziario triennale, che è propedeutico alla programmazione triennale del personale.

Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono in parte su leggi e regolamenti vigenti. In particolare, come analiticamente descritto in seguito, l'intervento prevede l'esplicita abrogazione di talune norme.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale ed in particolare con gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione.

In dettaglio, non sussiste alcun profilo di contrasto tra la disciplina dettata con l'intervento ed il principio sancito dall'articolo 33, sesto comma, in tema di autonomia e di organizzazione universitaria. La legislazione esclusiva in materia è affermata per l'appunto dall'articolo 33, ultimo comma e dall'articolo 117, comma 2, lett. n). La fonte legislativa risulta rispettosa dei limiti costituzionali di cui agli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infatti, la legislazione esclusiva in materia è affermata dalla Legge fondamentale ed in particolare dall'articolo 33, ultimo comma, che, nel ribadire l'autonomia delle istituzioni universitarie, precisa che tale autonomia è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.



PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, non ci sono specifiche competenze della UE in materia di organizzazione universitaria. Peraltro l'intervento è stato redatto in armonia con le strategie dell'Unione Europea in materia di diritto allo studio. La normativa recata dall'intervento è, pertanto, del tutto compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
L'intervento non reca nuove definizioni normative di rilievo.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
L'intervento non fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
L'intervento non prevede effetti abrogativi impliciti, ma prevede l'abrogazione esplicita:
 - a) dell'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*";
 - b) dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 recante: "*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*";
 - c) dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*";
 - d) dell'articolo 7, comma 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*";
 - e) dell'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430 recante: "*Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico*".
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano la redazione di decreti emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui:

- a) definisce, di concerto con il Ministro dell'economia, la determinazione del costo standard dello studente;
- b) definisce, con decreto di natura non regolamentare e sentito l'ANVUR, la ponderazione dei criteri e dei parametri per la valutazione ed i relativi criteri di riferimento delle politiche di reclutamento del personale.

I termini previsti per l'adozione dei citati decreti appaiono del tutto congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



RELAZIONE TECNICA

Con lo schema di decreto legislativo si intende dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". In particolare, tra gli obiettivi definiti dal comma 1, la lettera b) si propone quello della revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei, nel rispetto dei principi normativi e dei criteri direttivi sanciti al successivo comma 4), lettere da a) ad m). La lettera c), strettamente connessa alla precedente, chiede l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante* e sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Preliminarmente, si afferma che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, non comportando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri e rientrando nella fattispecie dei provvedimenti emanati in regime di neutralità finanziaria. Tale affermazione è confortata dall'esame delle singole disposizioni normative, che si intende riportare di seguito.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di definizione di termini ed individuazione di atti programmatici sottoposti all'approvazione degli organi di governo degli atenei finalizzati, su un arco temporale triennale, al perseguimento di specifici obiettivi in tema di programmazione economico finanziaria complessiva delle attività delle università e in tema di reclutamento del personale.

Gli articoli 5, e 6 e 7 sono strettamente correlati e coordinati tra loro. In particolare gli articoli 5 e 6, in attuazione di quanto previsto dalla legge 240/2010, vanno a ridefinire le voci da considerare e le modalità di calcolo degli indicatori riferiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento degli atenei individuando rispettivamente nell'80% il limite massimo alle spese per il personale e nel 15% il limite massimo alle spese per indebitamento.

Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno rappresentare di seguito le voci considerate per il calcolo dei nuovi indicatori:

Indicatore Spese di Personale = A/B

A = Spese personale a carico dell'ateneo = (Assegni fissi personale di ruolo + Assegni fissi personale a tempo determinato + Fondo accessorio personale TA + Contratti di insegnamento) - Finanziamenti esterni pubblici/privati vincolati a spese di personale



$B = \text{FFO} + \text{Fondo programmazione triennale} + \text{Entrate contributive al netto dei rimborsi}$

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che l'inserimento della contribuzione studentesca tra le entrate da considerare per la determinazione dell'indicatore relativo alle spese di personale è strettamente correlato anche con l'inclusione tra le spese delle ulteriori voci relative alle spese del personale a tempo determinato caratterizzate da un maggior grado di variabilità e flessibilità nell'ambito della programmazione di bilancio degli atenei. In questo modo l'indicatore individuato permette una visione complessiva delle spese sostenute da un ateneo per il personale impegnato nella didattica, nella ricerca e nei servizi di supporto, andando inoltre nella direzione di impegnare le università a graduare le spese di personale a tempo determinato nel caso di variazioni delle entrate contributive correlate alla dinamica delle iscrizioni ai corsi universitari.

Indicatore Spese di Indebitamento = C/D

C = Rata annua mutui (capitale + interessi)

D = FFO + Fondo programmazione triennale + Contributi statali per investimento ed edilizia + Entrate contributive al netto dei rimborsi - Fitti passivi - Spese personale a carico ateneo

Conseguentemente alla revisione degli indicatori di cui agli articoli 5 e 6, con l'articolo 7 si definiscono, dall'entrata in vigore del decreto e per il prossimo triennio e con l'esigenza di assicurare la piena sostenibilità finanziaria dei bilanci degli atenei, le modalità per perseguire detta sostenibilità attraverso una graduazione delle possibilità di reclutamento e di contrazione di forme di indebitamento per spese di investimento che tengano conto dell'andamento e della combinazione di entrambi gli indicatori individuati. Sia la possibilità di spesa per assunzioni di personale, sia quella per spese di indebitamento sono articolate fasce, direttamente proporzionali alla distanza del valore degli indicatori riportati dal singolo ateneo al termine dell'esercizio finanziario precedente rispetto ai valori di riferimento di cui agli articoli 5 e 6. Si evidenzia inoltre che la graduazione delle possibilità di reclutamento degli atenei (proporzionata in ogni caso anche alle cessazioni dell'anno precedente), non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo il decreto di mantenere ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente

Anche quanto previsto dagli articoli 8 e 9 non genera oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 8 detta dei criteri generali per la determinazione del costo standard per studente in corso, prevedendo una successiva attività di



elaborazione di indici e parametri dal Ministero e, per quanto di competenza, dall'Agenda Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR). L'articolo 9 disciplina gli obiettivi della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei e i criteri di riferimento in base ai quali effettuare tale processo valutativo. Anche in questo caso è previsto un ruolo del Ministero e anche dell'ANVUR, sempre rientrante nell'ambito delle normali attività istituzionali dell'Agenda e non suscettibile, pertanto, di generare oneri addizionali.

L'articolo 10 attua il collegamento tra le misure di incentivazione e di sostegno previste dalla legge n. 240 del 2010 e la distribuzione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 537 del 1993, il cui stanziamento complessivo grava sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del MIUR. Per sua natura, il Fondo copre oneri in parte modulabili e lo stanziamento complessivo costituisce il limite massimo di spesa. Nell'ambito della dotazione annuale, ferma restando l'attribuzione a tutti gli atenei statali di una quota base, viene qui previsto che la parte che residua sarà ripartita, in termini percentuali, secondo criteri valutativi che tengono in considerazione la qualità del sistema universitario, il costo standard per studente in corso, i risultati conseguiti nell'ambito delle politiche di reclutamento del personale, le finalità di perequazione del sistema universitario. Tale indicazione metodologica del sistema di ripartizione non comporta, di per sé, la necessità di incrementare la dotazione del fondo. Dei risultati di tale programmazione finanziaria, si prevede che il Ministero dia comunicazione annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'articolo 12 viene precisato che all'attuazione delle disposizioni previste nel decreto si provvederà entro i limiti delle disponibilità finanziarie vigenti come risultanti dallo stato di previsione degli stanziamenti del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

Tanto sopra esposto, si può concludere che l'entrata in vigore del presente decreto legislativo non comporterà l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e con gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato


27 GEN. 2012



12464



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO IV

34
7

74
1512

Roma, 27 GEN. 2012

Prot. Nr. 0007841
Rif. Prot. Entrata Nr. 0007529

All' Ufficio Legislativo –
Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio Legislativo –
Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b) c) d) e) ed f) e al comma 5.

Si restituisce, debitamente bollinato, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata, segnalando che la predetta relazione tecnica, contrariamente a quanto previsto nell'articolato, afferma che l'articolo 7 definisce le modalità volte a perseguire la piena sostenibilità finanziaria degli atenei "per il prossimo triennio".

E' necessario pertanto, espungere dalla relazione tecnica il riferimento al triennio, al fine di renderla conforme al disposto del predetto art. 7.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
27 GEN. 2012
Prot. n. 1328



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 27 GEN. 2012

ANP/94/ISTR/1330

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 20 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si allega, altresì, copia della nota n. 7841 del 27 c.m., con cui il suddetto Dipartimento formula una osservazione di carattere formale sul testo.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo i principi normativi e i criteri direttivi di cui al comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e il comma 5;

VISTO l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni, in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare l'articolo 51

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e successive modificazioni;

VISTA legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004)", in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", in particolare l'articolo 1, comma 105;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino e il reclutamento dei professori universitari" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti" e, in particolare, l'articolo 1-ter;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);



VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data e in data ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per "università", "ateneo" o "atenei", le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- f) per VQR, la Valutazione della qualità della ricerca condotta dall'ANVUR.



ART. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina:
 - a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
 - b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;
 - c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;
 - d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
 - e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le università italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

ART. 3
(Piano economico-finanziario triennale)

1. Le università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispongono un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo recante l'introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 4
(Programmazione triennale del personale)

1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del



reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

2. La programmazione di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, ed è altresì diretta a:
 - a) realizzare nell'arco del triennio l'equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente e ricercatore in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 40% dei professori di I e II fascia, ovvero entro il 50% per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della VQR;
 - b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del *turn over* e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo;
 - c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo criteri, definiti ogni triennio con decreto del Ministro, tali da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto al punto a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano agli istituti a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche e organizzative degli stessi.
4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento al successivo triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il mese di febbraio e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.

ART. 5

(Limite massimo alle spese di personale)

1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese di personale a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenute nell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari riscossi. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese di personale si intende la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:
 - a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;



- b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - c) trattamento economico del direttore generale;
 - d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
 - e) contratti di insegnamento.
3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese di cui al comma 2.
 4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.
 5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i contratti di insegnamento, devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per gli altri posti di personale ricercatore, personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato e per i contratti di insegnamento.
 6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 è pari all'80 per cento.
 7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

ART. 6

(Limite massimo alle spese per indebitamento)

1. Le università statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, così come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione.



3. L'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale, così come definite all'articolo 5, comma 2 e delle spese per fitti passivi.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:
 - a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
 - b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento;
 - c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo;
5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 è pari al 15 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di febbraio di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

ART. 7

(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prevede che:
 - a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento, ovvero un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 75 per cento e l'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
 - b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 75 per cento e l'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, ovvero un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 70 per cento e il 75 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 15 per cento possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 25 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;



- c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 70 per cento e il 75 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 15 per cento, possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
 - d) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale non superiore al 70 per cento, possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata, di una spesa annua pari al 20 per cento del margine tra il 70% delle entrate di cui al comma 1 dell'art. 5 e le spese di personale complessivamente sostenute al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
 - f) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
- a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
 - b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera f), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.
4. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:
- a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;
 - b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

ART. 8

(Costo standard unitario di formazione per studente in corso)

1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni



dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

2. La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, acquisito il parere dell'ANVUR.

ART. 9

(Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei)

1. La valutazione delle politiche di reclutamento del personale è finalizzata a misurare annualmente:
 - a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari, in coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché dei risultati, ove disponibili, della VQR;
 - b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori;
 - c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;
 - d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
 - e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero e chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;
 - f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4.
2. La ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 è stabilita dal Ministero con decreto di natura non regolamentare avente validità almeno triennale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'ANVUR.

Art. 10

(Programmazione finanziaria triennale del Ministero)

1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto, avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.



ART. 11
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d) l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- e) l'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

ART. 12
(Norme finali)

- 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
- 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

